

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 157/26/2012**

**OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo ricorso RGR. 14460/10, il sig. ZI. MA. si è opposto alla cartella di pagamento n. Omissis relativa ad I.V.A. anno 2006, emessa dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Milano 3.

La cartella traeva origine dal controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/172, della dichiarazione UNICO 2007 relativa all'anno di imposta 2006.

Il contribuente contestava la cartella per l'iscrizione ai fini I.V.A., salvo riconoscere legittimo l'importo complessivo di euro 4.325,00, di cui euro 1.496,00 (debito IVA complessivamente dovuto) ed euro 2.829,00 (acconto IVA non versato).

In particolare, precisava di essere titolare di due distinte attività:

cod. 9231 B "attività nel campo della regia", classificata come attività di impresa

cod. 74878 "altre attività professionali non classificate", classificata come attività professionale.

A seguito della comunicazione di irregolarità pervenutagli, il contribuente si era accorto di aver erroneamente compilato la dichiarazione UNICO 2007, nel quale è stato erroneamente compilato il Quadro VE - 1° intercalare, indicando oltre all'I.V.A. dovuta per l'attività di impresa anche quella dovuta all'attività professionale, e di conseguenza l'imposta a debito risultante dal Quadro VI - risultava essere di Euro 11.394,00.

Peraltro, nel Quadro VE - 2° intercalare è stata indicata correttamente all'I.V.A. dovuta per l'attività professionale, cosicché per mero errore materiale, l'I.V.A. dovuta per l'attività professionale era stata inserita due volte in dichiarazione.

In data 7.5.2009 ha presentato dichiarazione integrativa Modello Unico PF/2007 per correggere la dichiarazione IVA precedentemente ed erroneamente compilata.

Nonostante la presentazione della dichiarazione integrativa, l'Ufficio, considerandola tardiva perché presentata oltre i termini previsti dall'art. 2 comma 8bis del D.P.R. 322/98, procedeva all'emissione dell'impugnata cartella esattoriale, notificata il 27/10/2010. Anche l'istanza di autotutela presentata il 22/09/2010 è stata rigettata con la medesima motivazione.

Il contribuente citava ampia giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, da un lato veniva dichiarata l'emendabilità della dichiarazione, nel termine previsto per l'Ufficio dall'art. 57, comma 2 del D.P.R. 633/72 e dall'altro la possibilità per il contribuente di modificare e ripresentare la propria dichiarazione nel caso di errori di fatto o di diritto onde evitare oneri tributari più gravosi di quelli imposti dalla legge, nel rispetto dell'art. 53 della Costituzione.

Concludeva il ricorrente con la richiesta di rettifica dell'impugnata cartella esattoriale per i soli importi relativi ad I.V.A., come indicato nel ricorso.

Al ricorso veniva allegata ampia documentazione contabile, fatture e registri I.V.A. attestanti l'errore commesso in sede di compilazione della dichiarazione UNICO 2007. Si costituiva l'Ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato, tenuto conto della tardività della dichiarazione integrativa definita dall'art. 2 comma 8bis del D.P.R. 322/98 che indica nel termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo il limite temporale per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Concludeva l'Ufficio con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.

Il ricorrente presentava memoria illustrativa ribadendo le tesi difensive e citando ulteriori sentenze della Corte di Cassazione, favorevoli al contribuente.

La causa viene trattata in pubblica udienza, nel corso della quale, sia il difensore del contribuente che il rappresentante dell'Ufficio si riportano alle rispettive motivazioni e conclusioni in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, esaminati gli atti ed udite le parti in causa, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione in atti risulta infatti che il ricorrente abbia erroneamente indicato per due volte, una prima volta nel 1 ° intercalare del Quadro VE ed una seconda volta nel 2° intercalare del Quadro VE, l'I.V.A. dovuta per l'attività professionale, causando così l'emissione della comunicazione di irregolarità ex art. 54bis del D.P.R. 633/72.

Ritiene la Commissione che, in base alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 15063/02, la dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente debba essere riconosciuta in quanto la prima dichiarazione era stata affetta da errore materiale, cosicché non debba essere richiesto al contribuente imposte superiori a quelle per legge dovute.

La Suprema Corte ha più volte ribadito che sul piano processuale l'Ufficio ed il contribuente debbano godere dei medesimi diritti, stabilendo, con la sentenza 2.3.2004 n. 4236 che, in materia di I.V.A., il termine per la emendabilità della dichiarazione va individuato in quello quadriennale, previsto dall'art. 57 comma 2 del D.P.R. 633/72, per la rettifica della dichiarazione da parte dell'Ufficio.

Il riconoscimento dell'errore poteva altresì essere riconosciuto dallo stesso Ufficio in base alla documentazione messa a disposizione dal contribuente.

Di conseguenza, è dovuta l'iscrizione dell'imposta I.V.A. per l'importo complessivo di euro 4.325,00, di cui euro 1.496,00 (debito I.V.A. complessivamente dovuto) ed euro 2.829,00 (acconto I.V.A. non versato).

La controversa interpretazione della norma induce la Commissione a compensare integralmente tra le Parti le spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso e dichiara legittima l'iscrizione I.V.A. per euro 4.325,00 oltre interessi e sanzioni come per legge. Spese compensate.